

**A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI**

**Informativa n. 3
03.03.2025**

Oggetto: Obbligo assicurazione rischi catastrofali

È stato pubblicato sulla *G.U.* 27.02.2025 n. 48 il DM 18/2025 che definisce le modalità attuative e altri aspetti rilevanti per l'operatività della disciplina sulle cd. **polizze catastrofali**.

Il D.L. 27.12.2024 n. 202 (cd. "Milleproroghe") ha prorogato al **31.03.2025** l'**obbligo** per:

- le imprese con sede legale in Italia
- le imprese estere con stabile organizzazione in Italia

tenute all'iscrizione nel Registro Imprese, di **stipulare un'assicurazione per la protezione da rischi catastrofali**.

Tuttavia, a favore delle sole imprese operanti nel settore della **pesca** e dell'**acquacoltura**, è stata concessa la proroga al **31.12.2025** per adempiere al nuovo obbligo.

La norma non si applica:

- ai professionisti;
- alle imprese agricole di cui all'art. 2135 c.c., per le quali opera il "Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità".

I contratti assicurativi sono a **copertura dei danni alle immobilizzazioni** di cui all'art. 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, **a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa**, ossia:

- ✓ **terreni:** fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione;
- ✓ **fabbricati:** l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrato, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni;
- ✓ **impianti e macchinari:** tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell'attività esercitata;
- ✓ **attrezzature industriali e commerciali:** macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e

Indirizzo internet: www.studiotognetti.com - Indirizzo e-mail: info@studiotognetti.com

basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.

cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici quali:

- ✓ alluvioni, inondazioni ed esondazioni;
- ✓ sismi;
- ✓ frane.

Per tutti i fenomeni naturali in questione è specificato anche che sono considerate come singolo evento le prosecuzioni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione.

Tra gli elementi introdotti dal decreto ministeriale, si segnalano:

- la **determinazione dei premi** che le imprese dovranno pagare per assicurarsi è prevista in misura proporzionale al rischio, tenendo conto di diversi elementi, tra cui il territorio e la vulnerabilità dei beni assicurati e deve tenere conto delle misure già adottate dall'impresa per prevenire i rischi;
- la possibilità per le parti di stabilire uno **scoperto** dell'entità di danno indennizzabile a carico dell'assicurato che per:
 - o la fascia fino a 30 milioni di euro di somma assicurata, lo scoperto non può essere superiore al 15 per cento del danno indennizzabile;
 - o la fascia superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata ovvero per le grandi imprese, la determinazione della percentuale di danno indennizzabile è rimessa alla libera negoziazione delle parti.
- la possibilità di prevedere un **massimale** per gli importi corrisposti per sinistro che:
 - o per la fascia fino a 1 milione di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo pari alla somma assicurata;
 - o per la fascia da 1 milione a 30 milioni di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo non inferiore al 70 per cento della somma assicurata;
 - o per la fascia superiore ai 30 milioni di euro ovvero per le grandi imprese, la determinazione dei massimali o limiti di indennizzo è rimessa alla libera contrattazione delle parti.
- l'obbligo per le imprese di assicurazione di **pubblicare sul proprio sito** internet i documenti e le condizioni di assicurazione.

Per le polizze già in essere, l'adeguamento alle previsioni di Legge decorre a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile alle stesse.

L'inadempimento all'obbligo **comporta la perdita** di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofici.

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Studio Tognetti Associazione Professionale

LA PRESENTE INFORMATIVA HA ESCLUSIVO FINE INFORMATIVO. NESSUNA RESPONSABILITÀ LEGATA AD UNA DECISIONE PRESA SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE POTRÀ ESSERE ATTRIBUITA ALLO SCRIVENTE, CHE RESTA A DISPOSIZIONE DEL LETTORE PER OGNI APPROFONDIMENTO O PARERE.

Indirizzo internet: www.studiotognetti.com - Indirizzo e-mail: info@studiotognetti.com